

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO EX ART. 1 D. LGS. N. 198/2009

Per l'**AVV. LUIGI ADINOLFI**, nato a Napoli il 1° agosto 1965 e residente in Caserta alla Via Laviano n. 48 (C.F. DNLLGU65M01F839A), in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sulla minore autistica **Maria Antonietta Adinolfi** nata a Capua il 10/05/2011, DNLMNT11E50B715T, rappresentato e difeso da sé stesso, il quale dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo PEC luigi.adinolfi@avvocatismcv.it

Contro la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica in Napoli (CAP – 80132) alla Via Santa Lucia n. 81, PEC: us01@pec.regione.campania.it

FATTO

Il deducente è padre di una bambina autistica (all.4). Nella qualità ha presentato in data 13/12/2022 il seguente atto di diffida:

“PREMESSO

- *che la Carta dei Servizi è stata introdotta dalla Direttiva del P.C.M. del 27/01/1994;*

- *che con Decreto n. 46 del 15/05/2013 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro nel settore sanitario (Del. C.M. del 23/04/2010) emessa in tema di autismo, al punto 5 delle Linee di Indirizzo è stato stabilito di redigere e diffondere la “Carta dei Servizi” e la “Carta dei Diritti Regionali sull’Autismo”;*

- *che la necessità di elaborare la “Carta dei Servizi” e la “Carta dei diritti regionali” sui disturbi dello spettro autistico è stata ribadita nelle “Azioni” di cui alla “Conferenza Unificata” del 10/05/2018 rep. 53/a quale intesa raggiunta ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L. n. 134/2015;*

- *che la Conferenza Unificata del 10/05/2018 è stata integralmente recepita con D.C.A. n. 93 del 19/11/2019 che al suo interno compie uno specifico ri-*

chiamo alla redazione delle n. 2 Carte citate;

- che non risultano redatte, adottate e pubblicate dette Carte.

Tutto ciò premesso

INVITA E DIFFIDA

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., a dotarsi nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente diffida della “Carta dei Servizi” e la “Carta dei Diritti Regionali” relative all’autismo, con relativa pubblicazione.

In caso di adempimento si adiranno le vie legali.

Caserta, martedì 13 dicembre 2022

Avv. Luigi Adinolfi”

Sono decorsi vanamente i 90 gg. stabiliti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 198/2009 senza nessuna risposta, costringendo l’istante a presentare ricorso.

DIRITTO

In attuazione dell’art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009 dispone che "Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerente-

mente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

L'art. 1, comma 1-bis, precisa che, nel giudizio di verifica della lesione per inadempimento alle attività da attuare, il giudice tiene conto delle risorse strutturali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 198/2009 chiarisce, inoltre, che "Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata".

Il successivo art. 4 del d. lgs n. 198/2009 così dispone "Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'art. 1. comma 1, [.] "

La class action per l'efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, azionabile da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" od anche da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti a tale pluralità.

Ciò premesso ed indubbia la legittimazione attiva del ricorrente che esercita la presente azione nella qualità di esercente la patria potestà su di una minore autistica.

Parimenti il ricorso è fondato in quanto ad oggi la Regione Campania è inadempiente al disposto di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs n. 198/09 per non aver adottato la "carta dei servizi" e la "Carta dei diritti Regionali sull'autismo" nei termini di cui alla Conferenza Unificata (all.1), recepita dal DCA n. 93/2019 (all.2) già prevista sin dal 2013 dal Decreto n. 46/2013 (all.3) e comunque per non aver eliminato l'illecita situazione denunciata nel termine di giorni 90 come

previsto dal menzionato art. 3 del D. Lgs n. 198/2009 dalla diffida (all.5).

Ed invero, la mancata adozione delle n. 2 carte dei servizi citati nel termine di novanta giorni dalla notifica della diffida di cui all'art. 3 del d. lgs n. 198/2009 è valutabile alla stregua di inadempimento dell'amministrazione pubblica regionale.

Il ricorso va, quindi, accolto (cfr. in termini TAR Salerno n. 2054/2016, all.6).

P.Q.M.

Si chiede la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sulla diffida del 13/12/2022 e, di conseguenza, l'inadempimento della stessa per omessa adozione della "Carta dei servizi" e della "Carta dei diritti Regionali sull'autismo" previste dalla Conferenza Unificata 2018, DCA n. 93/2019 e Decreto n. 46/2013 e per l'effetto si chiede la condanna a porre immediato rimedio all'inadempimento, entro il termine che sarà stabilito dal TAR con richiesta fin da adesso di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Vittoria di spese ed onorari.

Trattandosi di ricorso in materia di silenzio verrà versato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, un contributo unificato pari ad € 300/00 di cui si chiede la ripetizione a carico della Regione Campania.

Caserta, martedì 28 marzo 2023

Avv. Luigi Adinolfi